



ESTRATTO VERBALE n° 4 della riunione del 21 maggio 2019

Il giorno **21 di maggio 2019**, alle ore 16.30, nei locali dell'I.C. "San Giovanni Bosco" di Manfredonia (FG), si è riunito il CdD congiunto, della Scuola Primaria e dell'Infanzia, per discutere il seguente O.d.G.:

.....*omissis*.....

Comunicazioni del DS

Il dirigente ripropone all'attenzione delle docenti la necessità di una effettiva collaborazione, in quanto comunità educante, illustrando tutta la normativa sui permessi brevi (art. 16 CCNL 2007), permessi retribuiti [3 + 6 giorni], permessi ex legge 104, malattia, gravi patologie, visite specialistiche e le relative norme di comportamento, per contemperare le esigenze organizzative e didattiche del lavoro con il diritto soggettivo ai permessi, esponendo in modo analitico una sorta di **vademecum** con informazioni e istruzioni operative valide per tutto il personale scolastico (docenti e ATA):

Permessi brevi soggetti a recupero: *l'art. 16 del CCNL/2007 prevede che "Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a T.I. e a T.D. sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e per il personale docente fino a un massimo di due ore". Bisogna dire, inoltre, che entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, anche in giornata libera. Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.*

Le esigenze personali

Le esigenze personali del lavoratore previste dall'art. 16 possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo e al progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.

Personale docente

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono a unità minime orarie di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti (è esclusa la nomina di un supplente dalle graduatorie di istituto per la sostituzione del personale fruitore del permesso).

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento:

- ✓ *il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le **18** ore di permesso in un anno scolastico;*

- ✓ *il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;*
- ✓ *il docente di scuola dell'infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.*

I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.

Es. se un docente che il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre, con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso.

*Il dipendente è tenuto a presentare con un **ragionevole anticipo** (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di permesso orario redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e il giorno in cui sarà fruito.*

In casi particolari, eccezionali, involontari o imprevedibili che rendono impossibile la richiesta scritta del permesso con un ragionevole anticipo, il dipendente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla scuola servizio (anche tramite fonogramma) l'assenza, indicandone la durata oraria e i motivi a supporto della richiesta.

Il permesso breve non si configura come un "diritto" del dipendente in quanto spetta sempre al dirigente valutare se concedere o meno il permesso.

La valutazione del dirigente, però, ai fini della concessione del permesso, non si focalizza sui motivi eventualmente adottati dal dipendente, ma in via assolutamente prioritaria sulla compatibilità dell'assenza con le esigenze organizzative e funzione della scuola.

Pertanto, ai fini della concessione, il dirigente deve valutare la compatibilità con le esigenze di servizio, cioè la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio anche dietro corresponsione di ore eccedenti (è esclusa però la nomina di un supplente dalle graduatorie di istituto per la sostituzione del personale fruitore del permesso).

Pertanto, la fruizione del permesso al personale docente potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola.

- **Permessi retribuiti per lutti** (Artt. 15/1 e 19/9 del CCNL comparto Scuola): Tali articoli prevedono che il dipendente della scuola, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per lutti per perdita del coniuge di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado (genitori, figli naturali, adottati, affiliati, nonni, fratelli/sorelle, nipote di nonni naturali, suoceri, nuore, generi, o convivente purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica): **3 g per evento**, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale.

NOTA BENE: *I permessi non spettano quindi per il decesso di nipoti e/o zii propri (parenti di III grado) o del coniuge (affini di III grado); non spetta neanche per il decesso dei cognati (affini di II grado).*

Per i docenti tali permessi non potranno essere negati neanche se i giorni richiesti coincidono con giornate in cui sono previste attività collegiali compresi gli scrutini intermedi o finali.

Periodo di tempo in cui è possibile fruire dei permessi: *appare coerente con la lettera della norma ritenere che il permesso possa essere fruito in occasione dell'evento e, conseguentemente, con una decorrenza che può anche essere spostata di qualche giorno rispetto all'evento stesso.*

- **PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI O ESAMI** (Artt. 15/1 e 19/7 del CCNL comparto Scuola): *L'art 15/1 dispone che il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami: g 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. L'art 19/7 dispone che al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi*

non retribuiti e interrompono l'anzianità di servizio, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

Gli 8 giorni sono previsti per le sole giornate di espletamento delle prove (concorso/esame) e per l'eventuale viaggio (raggiungimento della località in cui si svolge il concorso/esame e rientro in sede) con esclusione quindi delle giornate di studio e di preparazione alle suddette prove per le quali il dipendente potrà ricorrere ad altri istituti contrattuali (aspettativa per motivi di studio, permessi per motivi personali, permessi studio ecc.).

Inoltre, la norma prevede per tali permessi una fruizione esclusivamente giornaliera. Il permesso non potrà essere frazionato in ore.

*Il dipendente è tenuto a presentare con un **ragionevole anticipo** (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell'assenza (compresa degli eventuali giorni per il viaggio).*

Successivamente, il dipendente dovrà produrre, a giustificazione dell'assenza un'idonea documentazione (attestazione di partecipazione rilasciato dal soggetto presso la quale è stato sostenuto l'esame o si è svolta la prova concorsuale, comprovante il giorno o i giorni della partecipazione stessa) che certifichi l'effettivo verificarsi della fattispecie che dà titolo al beneficio o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'esame o il concorso sostenuti.

- **Permessi retribuiti in caso di grave infermità di un familiare entro il 3° grado: riferimenti normativi** – art. 15 comma 6 CCNL 2007 – art. 33 **L. 104/1992**. Disciplina prevista:

✓ 3 g/mese di permesso;

✓ La fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione, con il DS per contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'art. 33 della Legge 104/1992;

✓ Devono essere fruiti dai docenti in giornate **non ricorrenti** e possibilmente senza pianificare ponti;

✓ Il richiedente dovrà comunicare al DS le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, con una programmazione mensile (salvo emergenze) per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti dall'assenza, evitando l'uso improprio ed eventuali controlli da parte delle Autorità preposte.

✓ **Cosa non si può fare durante i permessi:** non si possono utilizzare i permessi 104 per farsi i propri comodi, per allungare un weekend e approfittare di una casa al mare o andare in gita. La maggior parte dell'attività da svolgere durante questi giorni di permesso deve essere rivolta ad assistere il parente disabile, non per forza costretti a domicilio, ma anche per fare delle commissioni per suo conto. Il lavoratore può ritagliarsi dei piccoli spazi di tempo anche per se stesso, sempre nell'ottica di sbrigare le proprie adempimenti. Dedicare la maggior parte della giornata di permesso retribuito a se stessi va considerato come un uso improprio, magari per lo svolgimento di attività personali e ludiche che dimenticano il fine primario assistenziale nei confronti del disabile. È in questi casi che si può parlare di abuso dei permessi Legge 104, le cui conseguenze sono **civili e penali**. Ovvero, si può andare incontro al licenziamento, ma si sarebbe accusati penalmente anche del reato di truffa ai danni dello Stato. Lo scopo dei permessi è quello di prestare assistenza al soggetto disabile. Dedicarsi ad attività di interesse personale e usare tali permessi solo parzialmente – o addirittura per nulla – per l'assistenza al disabile è rischioso perché si commette un illecito civile e può costituire un reato di truffa a danni dello Stato e dell'INPS, legittimando il licenziamento per giusta causa, come si evince da varie sentenze di Cassazione.

✓ In conclusione, i permessi riconosciuti dai beneficiari della Legge 104/92 devono essere utilizzati per fornire in via prioritaria al disabile grave **una migliore assistenza** in termini di continuità e presenza, ma anche per garantire al dipendente un tempo sufficiente, nell'arco

mensile, a curare la propria persona e a coltivare quel “*minimo di vita sociale*” fortemente limitato dal suo dedicare i restanti giorni del mese al parente assistito e al lavoro.

- **Assenze per malattia:** richiama al rispetto di quanto riportato nell’art. 17, comma 10 del CCNL 2007 ancora vigente.
- **Permessi retribuiti per motivi personali o familiari** (artt. 15/2 e 19/7 CCNL 2007): documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Il comma 7 dell’art. 19 prevede che al personale assunto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).

L’art. 15, comma 2 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di **sei giorni di ferie** durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Il comma 7 dell’art. 19 prevede che al personale assunto a **tempo determinato** sono attribuiti sei giorni di permessi **non retribuiti** per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).

Per il comparto Scuola, attualmente, i permessi per motivi personali o familiari devono essere fruiti solo in giorni.

Il dipendente è tenuto a presentare con un **ragionevole anticipo** (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di permesso redatta per iscritto al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell’assenza.

Il permesso per motivi personali o familiari non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “*esigenze dell’amministrazione*”, trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’Istituzione scolastica.

I 6 giorni di ferie possono essere fruiti come permesso personale e familiare: infatti, il secondo periodo dello comma 2 dell’art. 15 consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).

Ai sensi dell’art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “*alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti*”.

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all’articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “*permessi personali o familiari*” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.

Tali 9 giorni (3+6) potranno essere fruiti a seconda delle necessità, ovvero in modo frazionato o continuativo. Sono retribuiti per i docenti a T.I. e non retribuiti per i docenti a TD.

I 6 giorni di cui all'art. 13/9 rimangono sempre e, comunque, delle "ferie" (intesi come istituto giuridico), pertanto, qualora fossero fruiti come "permesso per motivi familiari o personali" saranno scalati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti. In tal caso, il DS potrà richiamare in servizio esauriti i giorni di ferie spettanti.

- **Permessi retribuiti per la formazione e l'aggiornamento** (art. 64 CCNL comparto Scuola): la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di **cinque giorni** nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali e artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Il diritto del personale alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento si dovrà comunque "muovere" all'interno di eventuali criteri di fruizione stabiliti.
- **Assenze per l'espletamento di visite specialistiche**, terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici: Il Decreto Legge n. 98 del 2011 convertito nella legge n.111/2011 stabilisce che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. La norma introduce una novità: se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.

Il **CCNL scuola** non prevede l'istituto del permesso per visite specialistiche per i docenti, che in caso di assenza per visite specialistiche, prestazioni diagnostiche, devono presentare la richiesta al DS con congruo anticipo (3-5 g), specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di assenze intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario a effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante. Pertanto, gli istituti giuridici a cui può ricorrere il dipendente sono: ① **permesso breve**, in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata (max. 2 ore per il personale docente); ② **permesso retribuito** (docenti a T.I.) per motivi personali, da giustificare con certificazione dell'avvenuta prestazione; ③ **assenza per malattia** da giustificare con certificazione medica comprovante lo stato di salute e attestante la prestazione con l'indicazione dell'orario in cui è stata effettuata; ④ **ferie**.

L'assenza non è invece soggetta a visita fiscale (circ. 8/2008).

- La domanda di fruizione dei permessi per l'espletamento di visite specialistiche è presentata dal docente nel rispetto di un termine di **preavviso di almeno tre giorni**. Nei casi particolari e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero o orario. L'assenza per tali permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha svolto la visita o la prestazione.
- **Rispetto della puntualità a scuola**: art. 29 comma 5 CCNL 2007 - Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

- L'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata e prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un'assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
- In caso di assenza a un impegno collegiale non giustificata, il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell'assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste).
- **Obbligo di vigilanza in classe, durante la ricreazione e all'uscita, consegnando gli alunni solo ai genitori o a un adulto delegato con atto scritto, eccetto nei casi accertati di autorizzazione genitoriale per l'uscita autonoma prevista dalla legge.**
- **Illustra le differenze tra docenti a T.I. e docenti a TD (art. 19 del CCNL 2007) per quanto riguarda ferie, permessi e assenze.**
- **Docenti di sostegno:** sono i docenti della sezione o classe e in caso di assenza dell'alunno H devono comunicare in presidenza o segreteria o vicaria per eventuali esigenze e disposizioni per supplenze, al servizio del plesso e dell'Istituto.
- **Richiama l'attenzione sulle norme e le conseguenze circa l'uso improprio del cellulare sul luogo di lavoro.** È vietato l'uso a scopo personale durante l'orario di servizio e durante le lezioni, salvo diverse disposizioni o autorizzazioni del Dirigente.
- **Orario docenti, giorno libero: cosa prevede la normativa:** Il giorno libero *non è un diritto*, anche se ormai è una prassi consolidata riconosciuta anche nel CCNL.

Il Contratto Collettivo Nazionale 2007, confermato dal CCNL 2016-18, a proposito dell'orario di servizio degli insegnanti, prevede all'articolo 28:

"5. L'attività di insegnamento si svolge in **25** ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in **22** ore settimanali nella scuola elementare e in **18** ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali."

Non si fa esplicito riferimento al giorno libero, ma si sancisce che l'attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 giorni settimanali.

Codice civile: Vi è tuttavia l'articolo 2078 del codice civile, che prevede: "*In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge*". Nel caso dei docenti l'uso più favorevole al lavoratore è avallato da una prassi ormai consolidata, secondo cui il giorno libero viene concesso ai docenti senza alcuna eccezione.

Cosa decide il dirigente: Il Dirigente Scolastico, e i collaboratori che insieme a lui presiedono alla compilazione dell'orario settimanale per tutti i docenti dell'istituzione scolastica, può decidere quale giorno libero assegnare al docente, alcune volte contravvenendo ai desiderata del docente stesso.

Recupero del giorno libero: Non esiste, a meno che non sia esplicitamente regolamentato dalla contrattazione di istituto, il recupero del giorno libero qualora in esso i docenti siano stati comunque impegnati in attività di servizio. Il DS ricorda che il giorno libero è un giorno di servizio, in cui non si esplica l'attività di insegnamento in classe, ma è possibile essere impegnati nelle Attività Funzionali all'insegnamento (art. 27 del CCNL), siano essi di carattere individuale come preparazione delle lezioni e delle esercitazioni o correzione degli elaborati (chi tra gli insegnanti, non dedica il proprio giorno libero a queste attività!) o di carattere collegiale come la partecipazione al collegio dei docenti o di classe, di interclasse o di intersezione. Analogamente, per la stessa motivazione per cui anche nel giorno libero si è in servizio, non spetta il recupero qualora in quella giornata il docente sia impegnato in qualità di accompagnatore in un viaggio di istruzione.

Permessi 150 ore diritto allo studio:

Decorrenza dei permessi: dal 1° gennaio al 31 dicembre. La fruizione dei permessi è per anno solare. Pertanto, qualora si è iscritti a un corso e c'è la necessità di assenza, occorre far ricorso ad altri tipi di permessi o assenze consentite dal CCNL.

La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica afferma: "'Giova rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività

di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN".

La fruizione dei permessi può essere articolata

- permessi orario – utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio
- permessi giornalieri – utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio

Per quali attività sono fruibili i permessi?

La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line dei corsi), ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

In ogni caso la fruizione del **permesso va certificata subito dopo la fruizione** dei permessi e, comunque, entro il termine stabilito dalla scuola. *In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell'amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.*

I permessi per diritto allo studio valgono per il computo dei giorni ai fini dell'anno di prova?

No, se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono sul computo se vengono fruiti ad ore.

I permessi possono essere fruiti soltanto nei casi in cui i corsi si svolgano nei giorni e nelle ore in cui il dipendente dovrebbe essere in servizio. Se, invece, il corso si svolge in giorni e orari non coincidenti con quelli di servizio, non è possibile fruire dei predetti permessi.

Il Dirigente Scolastico

(Filippo Quitadamo)